

STATUTO della A I E S ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMELIERS

Sede legale: C/0 Studio Associato Bennasciutti
Via Nasica 79 40055 Castenaso (Bo) Tel. 051 786884

Art.1) E' costituita, dal 26 ottobre 2001 l'associazione Culturale Enogastronomica denominata ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMELIERS o con l'acronimo A.I.E.S.

L'associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri di età minima di diciotto anni che ne facciano richiesta e che ne condividano gli scopi:

per quanto non previsto dal vigente statuto l'associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle normative vigenti in materia.

Art.2) L'A.I.E.S. ha sede in Bologna; con determinazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire e/o sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art.3) La durata dell'Associazione è stabilita al 31 (trentuno) ottobre 2051 (duemila cinquantuno) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli associati.

Art.4) l'Associazione non ha fini di lucro.

Ha per oggetto la promozione e la conoscenza dell'arte enogastronomica attraverso la formazione culturale e didattica, a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura per gustare i piaceri della tavola con lo scopo di formare enogastronomi sommeliers, esperti degustatori ed insegnanti in materia enogastronomica, con rilascio di un attestato/diploma di partecipazione.

a) Essa effettuerà inoltre corsi propedeutici mirati all'acquisizione di nozioni e tecniche per una corretta e consapevole degustazione, nonché l'organizzazione di conferenze, dibattiti, e viaggi per una ricerca della cultura enogastronomica.

Per il raggiungimento di tale affinità l'Associazione potrà acquistare e gestire beni mobili ed immobili da destinare alle finalità di cui sopra.

b) Potrà avvalersi dei contributi erogati dagli enti pubblici nonché stipulare contratti, convenzioni o mandati anche a titolo oneroso con soggetti sia pubblici che privati, nazionali e stranieri.

c) Potrà stampare e diffondere materiale divulgativo ed informativo sempre purchè in via strumentale al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Art.5) Il segno distintivo dell' Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers A.I.E.S. con cui verranno contraddistinte le proprie iniziative, è rappresentato da una figura ovale con fondo di colore grigio/bianco (argento) contenente un Calice da degustazione Vino di colore giallo (oro), sormontato da un cappello da Cuoco bianco, che vuole rappresentare l'Enogastronomia e la denominazione per esteso come sotto rappresentata.



I Soci

Art.6) Il numero dei soci effettivi, sostenitori e onorari dell'Associazione è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito culturale ed amanti dei "piaceri enogastronomici" e che nel farne richiesta scritta si dichiareranno altresì disponibili a collaborare o a partecipare alla vita dell'Associazione.

L'associazione sarà tenuta a trascrivere annualmente in apposito registro tutti coloro che sono Soci Effettivi, Sostenitori e Onorari.

a) Sono Soci Effettivi i Soci Fondatori e coloro che, designati da questi ultimi, riconoscono pienamente le finalità dell'AIES, partecipano fattivamente alla vita sociale, apportando le loro conoscenze nella cultura enogastronomica. Nonché la loro personale opera nell'organizzazione di eventi mirati alla diffusione della stessa, svolgono attività continuativa nell'ambito dell'Associazione ed hanno diritto di voto.

b) I soci fondatori designano, tra i Soci Sostenitori, i Consoli Regionali, i quali a loro volta si avvalgono della collaborazione di Delegati provinciali o zionali.

c) I Soci Effettivi ed i Consoli Regionali sono designati o ricusati, su insindacabile giudizio, dei soci Fondatori.

d) I Soci Sostenitori sono coloro che intendono ampliare la propria cultura enogastronomica e pur condividendo le finalità dell'associazione e versando la quota annuale, non svolgono attività nell'ambito dell'Associazione e volendo essere partecipi, prendono parte alle relative iniziative.

e) I Soci Onorari sono soci nominati dal consiglio direttivo fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo dell'enogastronomia e/o vitivinicolo, o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione.

Ad essi può essere attribuito un titolo ad Honorem fra i quelli istituiti dall'A.I.E.S. per i propri associati, e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

f) I Soci sono tenuti al pagamento della tessere e della quota sociale annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci Effettivi e sono ammessi a partecipare a tutte le assemblee indette e a frequentare le strutture sociali.

g) I soli Soci Effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi amministrativi, dirigenti, legali rappresentanti e delegati, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi.

h) La domanda di ammissione, da presentare al Consiglio Direttivo si intende in ogni caso confermata quando il medesimo non la respinga a scrutinio segreto, entro 45 gg. dalla sua presentazione.

i) I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi ufficiali.

Il mancato rispetto dei doveri sopra indicati può comportare l'esclusione dall'Associazione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte.

l) I soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione a qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul patrimonio, ne possono richiedere le quote ed i contributi versati.

La quota associativa non è collegata in qualsiasi forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

Art. 7) Il capitale sociale è formato dalle quote versate dai Soci Effettivi e sostenitori, da proventi ottenuti da attività associative o commerciali, nonché lasciti o regalie.

Art. 8) Tutti i Soci Effettivi hanno uguale diritto di voto

Art. 9) Le quote associative debbono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno od al momento dell'adesione all'Associazione e perdono validità indipendentemente dalla data di versamento al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate dai Soci Effettivi obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11) Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie.

a) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

b) L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché delle materie da trattare.

c) L'avviso dovrà essere esposto quindici giorni prima della data dell'assemblea presso la sede sociale, o nel sito Web.

d) All'Assemblea possono intervenire anche i soci Sostenitori ed Onorari oltre ai soci Effettivi.

e) Solo i Soci Effettivi intervengono con diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria, col solo voto dei soci effettivi delibera in merito:

a) All'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

b) All'elezione dei membri del Consiglio Direttivo compreso la ratifica dei due consiglieri eletti dai Consoli Regionali;

c) Alla nomina, se necessario del Collegio dei revisori dei Conti ed all'elezione dei relativi componenti;

d) Ogni altra argomentazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Si considera Straordinaria l'Assemblea convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare col solo voto dei Soci Effettivi in merito a:

- a) Modifiche da apportare al presente statuto;
- b) Scioglimento dell'Accademia o proroga della durata;
- c) Messa in liquidazione dell'Accademia e relativa nomina, poteri ed enumerazione dei liquidatori, devoluzione del patrimonio.

Art. 12) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci Effettivi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci Effettivi presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) In prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti ai Soci Effettivi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.
- b) In seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci Effettivi stessi, e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei votanti.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria può avere luogo dopo un ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dai presenti.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o da una persona intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina inoltre un Segretario.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14) L'Associazione denominata A.I.E.S. Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, di cui due indicati dai Consoli Regionali presenti a livello nazionale, ed i rimanenti Consiglieri scelti obbligatoriamente tra i Soci Effettivi.

Il Console Regionale nominerà in fase transitoria un Delegato per ogni provincia o zona più piccola esistente sul proprio territorio, che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo, successivamente il Delegato verrà indicato dai Soci Sostenitori esistenti in ogni Provincia e rimarrà in carica per la durata del consiglio stesso.

Art. 15) I membri del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' data facoltà ai medesimi di ritirarsi dall'incarico previa dichiarazione scritta all'Associazione stessa, in tal caso il loro posto potrà essere assunto in via provvisoria da un altro Socio Effettivo indicato dal consiglio stesso, la nomina sarà poi ratificata dall'Assemblea.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione assegnerà le cariche sociali tra i nominati dell'assemblea, eleggerà un Presidente, uno o più Vice-Presidenti, un Segretario, un Cassiere, i rimanenti eletti assumeranno ovviamente l'incarico di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione per la gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto.

Art.)17 Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata dal Consiglio dei Revisori dei Conti, se nominato, oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art.18) Il Consiglio Direttivo sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto è preponderante il voto del presidente.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Può inoltre delegare in tutto od in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.

Al Consiglio Direttivo è inoltre delegato il compito di deliberare l'ingresso di nuovi soci e l'esclusione dei soci presenti per la perdita dei requisiti essenziali.

Art.20) Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o di impedimento disgiuntamente ad uno o più Vice-Presidenti a tale scopo delegati. La presenza e/o la firma del vice-presidente attesta di fronte a terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Collegio dei Revisori

Art.21) I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei Soci Effettivi in un numero di tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui agli artt, 2382-2399 C.C.

Art.22) Compiti del Collegio dei Revisori.

- a) Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo senza potere di voto.
- b) Verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente relazione verbale.
- c) Convocazione in caso di necessità di una Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente.

Art.23) L'esercizio coincide con l'anno solare, e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Bilancio con le relazioni del Consiglio Direttivo e se nominato del Collegio dei revisori dei Conti viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

La non approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio non pregiudica la validità del Consiglio Direttivo che rimane in carica e lo ripresenta entro 30 giorni, apportando modifiche ed una nuova relazione finanziaria.

Gli utili dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art 24) Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo. Nel Regolamento interno possono essere stabiliti i poteri tecnici ed amministrativi delle delegazioni.

Art. 25) in caso di liquidazione dell'Associazione l'Assemblea delibererà per la nomina di un liquidatore ed il patrimonio netto residuo, dedotto le passività verrà devoluto ad altro ente avente finalità di utilità generale.

Art. 26) nell'eventualità che vi fossero utili di gestione dovranno essere reinvestiti per gli scopi sociali e non si potrà in alcun modo neppure in sede di liquidazione ripartire utile tra i soci in quanto da devolversi per fini di pubblica utilità.